

Un concorrente ha richiesto con riferimento al primo chiarimento di specificare la tipologia di laurea che deve essere posseduta dal Direttore Lavori.

Il D.P.R. 328/2001 ha istituito nell'Albo professionale, in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso universitario, le Sezioni A e B, ciascuna delle quali ripartita nei seguenti Settori: Civile e Ambientale; Industriale; dell'Informazione.

Per la gara d'appalto di che trattasi, per la tipologia di laurea inerente il settore dell'edilizia che deve essere posseduta dal Direttore dei Lavori, si richiedono le competenze relative alla sezione A con abilitazione professionale Aa di Ingegnere Civile e Ambientale. E' ammessa anche l'iscrizione alla sezione A con riferimento alla classe 4/S – Architettura e Ingegneria edile.

Si precisa però che per le lauree in Ingegneria conseguite secondo il "vecchio ordinamento" universitario (previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai relativi decreti attuativi), i possessori di tale titolo svolgono le prove degli esami di Stato, fino alle Sessioni dell'anno 2011, secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. 328/2001 ed hanno facoltà di accedere a tutti Settori della Sezione A dell'Albo professionale.

Infatti, previa abilitazione, l'iscrizione nell'albo degli ingegneri quando la professione era unitariamente considerata e a tale condizione, cioè l'appartenenza all'ordine degli ingegneri al tempo della riforma, la norma transitoria collega la permanenza nell'albo e la possibilità di optare tra i diversi nuovi settori della professione di ingegnere: i soggetti già iscritti, gli "attuali appartenenti all'ordine", "vengono iscritti nella Sezione A" e possono optare per l'iscrizione in uno o più dei settori individuati a seguito della riforma, compreso, quindi, quello di ingegnere civile.

È chiaro, quindi, che, poiché l'ordinamento consente, nei sensi chiariti, a soggetti titolari di diversi titoli di laurea l'esercizio di una medesima attività professionale (attraverso la garanzia dell'opzione per l'iscrizione nella comune sezione dell'albo professionale di riferimento), quei titoli, pur formalmente diversi, debbano essere acquisiti, ai fini in questione e per espressa volontà normativa, come sostanzialmente equipollenti.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI